Appalto nr.: 21000001242

 Apaltatore: CALDANI IRRIGAZIONE S.r.l.

 C.I.G.: 77611542E4

**CONTRATTO DI APPALTO**

**“Lavori di Manutenzione delle reti, degli impianti**

**e delle infrastrutture di Acquedotto del Fiora S.p.A, utilizzate per la gestione del S.I.I. nell’AATO 6 Ombrone”,**

**Area Gestionale Senese Ovest**

**Tra**

**Dott. FERRARI PIERO** nato a Roma (RM) il 17 Dicembre 1969 domiciliato per la carica come segue, in qualità di Amministratore Delegato *pro tempore* di Acquedotto del Fiora S.p.A corrente in Grosseto (Gr) alla via Mameli n. 10 – numero d’iscrizione nel Registro delle Imprese di Grosseto, Codice Fiscale e Partita Iva 00304790538 (già iscritta al nr. 10029);

* di seguito anche COMMITTENTE

**Sig. PAOLO CALDANI** nato a Roma (RM) il 14 Maggio 1964, domiciliato per la carica come segue, in qualità di Legale Rappresentante *p.t.* dell’impresa CALDANI IRRIGAZIONE S.R.L, corrente in Santa Palomba (RM) alla via delle Garbere n. 23, numero d’iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma, sezione ordinaria, con Codice Fiscale, Partita Iva e numero d’iscrizione 03791221009 - R.E.A. 699166;

* di seguito anche APPALTATORE o IMPRESA APPALTATRICE

Il presente contratto viene stipulato a distanza, in modalità elettronica, mediante scrittura privata con apposizione di firma digitale, ai sensi dell’art. 32, comma 14 d.lgs. 50/2016, tramite piattaforma di e-procurement di Acquedotto del Fiora S.p.A., SAP SRM.

Il presente contratto spiega i suoi effetti dalla data dell’apposizione dell’ultima firma digitale sul contratto.

Successivamente all’apposizione dell’ultima firma digitale, il contratto viene repertoriato e fascicolato presso l’archivio informatico “Archiflow” della Stazione Appaltante, previa verifica della validità delle firme digitali.

**Premesso che**

* stante la necessità di affidare i lavori di manutenzione delle reti, degli impianti e delle infrastrutture di Acquedotto del Fiora S.p.A utilizzati per la gestione del SII nell’area Gestionale Senese Ovest, la medesima Società, con determina dell’Amministratore Delegato p.t. n. 105818 del 21.12.2018 autorizzava l’esperimento di gara mediante procedura negoziata secondo il proprio Regolamento dei sistemi di qualificazione in applicazione dell’art. 12 comma II del Regolamento per la disciplina dei contratti e degli appalti del medesimo Gestore, da aggiudicarsi con le modalità di cui all’art. 95 comma IV mediante ribasso da applicarsi all’Elenco Prezzi allegato al Capitolato Speciale di Appalto conservato in atti e l’esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell’art. 97 comma II e comma VIII del D. Lgs. 50/2016;
* in particolare, l’esperimento della suddetta gara veniva autorizzato per un importo complessivo di €. 3.920.000,00 (tremilioninovecentoventimila euro) , di cui €. 3.626.000,00 (tremilioni seicentoventiseimila euro) per lavori veri e propri ed €. 294.000,00 (duecentonovantaquattromila euro) per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso e per le seguenti categorie di intervento:
* categoria prevalente: OG6 – classifica IVbis (84,69%);

importo: €. 3.319.848,00 (tremilionitrecentodiciannovemilaottocentoquarantotto euro)

* categoria scorporabile OG3 – classifica a qualificazione obbligatoria (15,31%)

Importo: €. 600.152,00 (seicentomilacentocinquantadue euro);

* Si procedeva, pertanto, all’indizione ed all’esperimento della gara d’appalto nr. 21000001242 con C.I.G. 77611542E4 sulla piattaforma di *e-procurement* di Acquedotto del Fiora S.p.A per la gestione delle gare *on line* all’esito della quale risultava Impresa Aggiudicataria la “CALDANI IRRIGAZIONE S.r.l.” l’offerta nr. 50/6801, agli atti della COMMITTENTE, con un ribasso del 17,64%
* con determina dell’Amministratore Delegato n. 11055 del 31.01.2019 Acquedotto del Fiora SpA aggiudicava l’appalto di cui sin qui detto in via definitiva all’impresa Caldani Irrigazione S.r.l. corrente in santa Palomba (RM) alla via delle Gerbere n. 23 , subordinando l’efficacia di detta aggiudicazione all’esito positivo delle verifiche relative al possesso dei requisiti di legge e degli eventuali requisiti speciali richiesti per la partecipazione alla procedura e delle eventuali verifiche tecniche.

In pari data, con nota prot. 11059 Acquedotto del Fiora S.p.A comunicava all’impresa Caldani Irrigazione S.r.l. l’aggiudicazione definitiva in Suo favore dell’appalto oggetto del presente contratto;

* dalla documentazione fornita alla COMMITTENTE ed acquisita agli atti della stessa risultava che l’IMPRESA APPALTATRICE “ Caldani Irrigazione S.r.l.” possedeva le capacità tecniche, economiche, finanziarie ed organizzative per eseguire i lavori di cui al progetto, allegato al presente contratto quale parte integrante e sostanziale, a perfetta regola d’arte;
* veniva, in particolare, accertato il possesso da parte dell’APPALTATORE delle seguenti certificazioni:
* Certificazione di Sistema Aziendale UNI EN ISO 9001:2015

(certificato nr. IT34/CLD/Q01-35-39/120903, rilasciato da Certyceq, con scadenza 22.08.2021);

* Certificazione di Sistema Aziendale UNI EN ISO 14001:2015

(certificato nr. IT434/CLD/AQ1-28-35-39/091030, rilasciato da Certyceq, con scadenza 22.08.2021).

**Tutto ciò premesso le Parti, come in epigrafe meglio generalizzate,**

**CONVENGONO e STIPULANO**

 **quanto segue:**

**ART. 1 – OGGETTO E GARANZIE**

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente contratto;
2. Il COMMITTENTE affida all’APPALTATORE, che accetta, l’esecuzione dei lavori di cui al progetto ”*Lavori di manutenzione ordinaria degli impianti e delle infrastrutture dell’Acquedotto del Fiora S.p.A utilizzate per la gestione del S.I.I. nell’AATO nr. 6 Ombrone – Zona Senese Ovest”*;

Il luogo di esecuzione dell’Appalto, identificato nella “Zona Senese Ovest”, comprende i Comuni di Siena, Monteriggioni, Sovicille, Monticiano, Chiusdino, Montieri, Casole d’Elsa, Colle Val d’Elsa.

1. La durata presunta dei lavori, nel suo insieme e nei suoi componenti, è di mesi 30 (trenta mesi) naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.
2. **L’importo contrattuale** complessivo è stabilito in €. 3.280.373,60 (tremilioniduecentoottantamilatrecentosettantatre virgola sessanta euro) di cui €. 294.000 (duecentonovantaquattromila euro) per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, pari ad un ribasso del 17,64%;
3. L’APPALTATORE dichiara e garantisce di aver esaminato la documentazione tecnico, amministrativa ed economica allegata al presente contratto, e di avere tutte le capacità tecnico-organizzative ed economico-finanziarie necessarie per eseguire i lavori nel rispetto della vigente legislazione e della regolamentazione anche di natura tecnica riguardanti il settore di intervento.
4. L’appalto viene concesso ed accettato sotto l’osservanza piena, assoluta ed inscindibile delle condizioni e dei patti contenuti nel Capitolato Speciale di Appalto e relativi allegati tecnici.

**ART. 2 – DOCUMENTI CONTRATTUALI E TECNICI DISCIPLINANTI L’AFFIDAMENTO.**

1. L’Appalto è disciplinato, oltre che dal presente contratto, dalla documentazione tecnica, amministrativa ed economica qui di seguito elencata, che è stata esaminata ed accettata dalle parti:
* Capitolato Speciale d’Appalto e documenti ad esso allegati che ne formano parte integrante;

- Offerta economica numero 50/6801;

* Regolamento gare di Acquedotto del Fiora S.p.A.;
* Norme di gara Settori Speciali;
* Codice Etico degli Appalti.

Tutti allegati e formanti parte integrante e sostanziale del presente contratto.

**ART. 3 – PROROGA TECNICA**

La COMMITTENTE si riserva la facoltà di provvedere alla proroga tecnica della durata del contratto come previsto dall’art. 106 comma 11 D. Lgs. 50/2016 nel caso in cui non fosse esaurito l’importo contrattuale per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure di un nuovo affidamento; si riserva altresì la facoltà di modifica del contratto ai sensi del combinato disposto dell’art. 35 comma 4 e dell’art. 106 comma 1 per un importo non superiore alla differenza tra importo a base di gara e l’importo del contratto.

**ART. 4 – OBBLIGHI, ONERI e RESPONSABILITA’ dell’ APPALTATORE**

1. L’APPALTATORE, con la stipula del presente contratto, si impegna ad eseguire i lavori alle condizioni tutte contenute nel Capitolato Speciale d’Appalto;
2. L’APPALTATORE si impegna, altresì, a:
* rispettare gli obblighi in materia di sicurezza sul lavoro, come per legge;
* fornire adeguata assistenza tecnica al COMMITTENTE e/o al Direttore dei Lavori per ogni e qualsivoglia chiarimento si rendesse necessario per il controllo dei lavori e la gestione del contratto;
* a procurarsi e consegnare al COMMITTENTE tutte le certificazioni tecniche e di conformità riguardanti i materiali usati e gli impianti nella costruzione;
* provvedere alla manutenzione de conservazione delle opere fino alla consegna delle medesime;
* provvedere ad ogni onere per collaudi e prove sia in corso d’opera che conclusivi (certificazioni, prove e quant’altro);
1. L’APPALTATORE si impegna, altresì, a rispettare le seguenti scadenze temporali.

Entro 15 giorni dalla stipula del presente contratto, l’APPALTATORE deve:

* allestire sul territorio di uno dei Comuni oggetto di Appalto, almeno una sede operativa idonea a svolgere le funzioni di centro di coordinamento, pianificazione e schedulazione lavori, almeno un centro operativo idoneo a svolgere le funzioni di attività di supporto operativo, rimessaggio automezzi, coordinamento lavori, di servizio per il personale ed un magazzino - presso le proprie sedi ovvero in luoghi ritenuti adatti – idoneo ad assicurare in qualsiasi momento tutto quanto occorrente ad assicurare la continuità degli interventi e la puntualità delle prestazioni contrattuali.

Dette strutture dovranno essere ubicate sul territorio in maniera adeguata al soddisfacimento degli standard del servizio richiesto; la sede operativa (le sedi operative) e/o il magazzino (i magazzini) può (possono) coincidere con il centro operativo;

* fornire la scheda tecnica del device prescelto e relativo contratto di acquisto o noleggio in originale;
* approntare l’infrastruttura tecnologica e logistica dedicata alla gestione centralizzata delle attività (gestione e dispacciamento) sia delle postazioni fisse che di quelle mobili. Il numero di postazioni e le caratteristiche dell’hardware installato dovranno essere conformi alle richieste della COMMITTENTE in riferimento ai documenti di gara;
* mettere a disposizione degli operatori incaricati dalla COMMITENTE tutte le apparecchiature che dovranno essere installate e setup delle licenze SAP;
* comunicare alla COMMITTENTE i nominativi del personale docente che si occuperà della formazione degli operatori e dei pianificatori e renderli disponibili per la fase di formazione a cura del COMMITTENTE.

Entro 20 giorni dalla stipula del presente contratto, l’APPALTATORE deve:

* consegnare copia sottoscritta dell’avvenuta denunzia del contratto agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici competenti per territorio, l’elenco del personale dipendente designato ad eseguire le attività oggetto del presente contratto, e copia autenticata del Libro Unico del lavoro da cui risultano tutti i dipendenti citati nell’elenco di cui sopra;
* comunicare l’approntamento al collaudo dell’infrastruttura tecnologica dedicata ai sistemi WFM;
* sottoporre per l’approvazione i contratti di sub-appalto e di noleggio a freddo dei mezzi d’opera;
* trasmettere copia delle polizze assicurative per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi;
* comunicare alla COMMITTENTE il nominativo del Referente del Contratto, al quale sarà affidata la responsabilità tecnica dei lavori da eseguire;
* assolvere a tutti gli obblighi preliminari previsti contrattualmente con particolare riferimento alla sicurezza dei cantieri, al personale impiegato (in attività ordinarie e di pronto intervento) ed ai mezzi previsti, alla consegna delle polizze assicurative;
* fornire alla COMMITENTE tutta la documentazione necessaria alla verifica di idoneità tecnico-professionale (in capo all’APPALATORE e ai subappaltatori) per lo svolgimento dei lavori e servizi complementari previsti dal Contratto rispetto alle dotazioni minime di personale e mezzi d’opera.

Entro 20 giorni dalla stipula de contratto e, comunque, prima della consegna dei lavori l’AAPALTATORE deve:

* assicurarsi della funzionalità e della perfetta rispondenza del sistema informatico WFM a quanto previsto contrattualmente ed in particolare rispetto ai test funzionali all’avvio;
* conseguire la verifica di idoneità tecnico-professionale (in capo all’APPALTATORE e ai subappaltatori) per lo svolgimento dei lavori e servizi complementari previsti dal Contratto rispetto alle dotazioni minime di personale e mezzi d’opera.

Per quanto qui non espressamente riportato ci si riporta al Titolo III (artt. 16-25) del C.S.A..

1. L’APPALATORE, in possesso delle certificazioni meglio specificate in premessa, a garanzia dell’esatto e puntuale adempimento degli obblighi assunti con il presente contratto, costituisce deposito cauzionale definitivo nella misura ridotta del 50% con la polizza fideiussoria ex art. 103 comma I D. Lgs. 50/2016 nr. 05113791000847 rilasciata da CATTOLICA Società Cattolica di Assicurazioni – Società Cooperativa, Agenzia di Roma Trieste Nomentana cod. 051137 (di seguito anche COMPAGNIA ASSICURATIVA) agli atti della Stazione appaltante, che forma parte integrante del presente atto ancorché non materialmente allegata.

La Compagnia suddetta si è costituita garante nell’interesse dell’APPALTATORE ed a favore di ACQUEDOTTO DEL FIORA S.p.A., fino alla concorrenza di €. 231.463,16 corrispondenti al 12% del costo dell’opera.

La COMPAGNIA ASSICURATIVA presta e costituisce tale polizza con formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all’art. 1944 C.C. ed alla decadenza di cui all’art. 1957 C.C., volendo ed intendendo restare obbligata in solido con l’Appaltatore fino all’approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori.

1. A tale scopo l’APPALTATORE, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 103 cit., ha stipulato altresì un'assicurazione a copertura dei rischi di esecuzione per opere/appalti a committenza pubblica; a tal fine, la medesima COMPAGNIA ASSICURATIVA sopra menzionata ha rilasciato “Polizza“Rischi Tecnologica” nr. 05113793000049 (agli atti del COMMITTENTE) nella forma “CONTRACTOR’S ALL RISKS” (C.A.R.) per un massimale pari ad €. 3.780.373,60 di cui €. 3.280.373,60 a garanzia sulle opere ed ulteriori €. 500.000,00 a garanzia sulla Responsabilità Civile verso Terzi (RCT);
2. Preso atto che la durata della suddetta polizza fideiussoria è pari ad anni 1 (uno) e mesi zero (0), e cioè dal 8.02.2019 all’ 8.02.2020, e che la suddetta polizza CAR ha durata pari ad anni 1 (uno) e giorni 180 (centoottanta), e cioè dal 11.02.2019 all’ 11.08.2020, rilevato che la durata presunta dei lavori di cui al presente appalto è fissata in mesi 30 (trenta), ed altresì rammentato che ai sensi dell’art. 103 comma I D. Lgs. 50/2016 la garanzia definitiva cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, parimenti per la polizza l’art. 103 cit, comma VII statuisce che <<*La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato*>>, la CALDANI S.r.l. sin d’ora si impegna a stipulare nuove polizze, in epoca antecedente alla scadenza di quelle vigenti appena sopra citate, a copertura delle durate per esse previste dal D. Lgs. 50/2016;
3. L’APPALTATORE si impegna, infine, a rispettare a pena di nullità del presente contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i.

A tal fine prende atto che il Codice Identificativo Gara (CIG) è: 77611542E4.

**ART. 5 – CESSIONE**

E’ fatto divieto di cedere a qualsiasi titolo il presente contratto di appalto.

**ART**. **6 – RECESSO E RISOLUZIONE**

Il diritto di recesso e la risoluzione del contratto sono regolati dalle norme vigenti in materia nonchè dagli articoli 78, 79, 80, 81 del Capitolato Speciale d’Appalto.

**ART. 7 - SUBAPPALTO**

1. Nell’ambito del presente appalto è permesso subappaltare nei limiti del 30% dell’importo complessivo dell’Appalto.
2. Potranno essere subappaltate al 100% le lavorazioni rientranti nella categoria OG3, ma tale importo andrà a decurtare la percentuale massima subappaltabile pari al predetto 30% dell’importo complessivo dell’Appalto. Qualora l’APPALTATORE non dovesse possedere la qualifica OG3, dovrà comunque ricorrere al subappalto con impresa qualificata. I requisiti necessari del subappaltatore per lo svolgimento delle prestazioni saranno verificati in sede di autorizzazione al subappalto.
3. Il subappalto è, infatti, vincolato alla autorizzazione scritta del COMMITTENTE, previa verifica da parte di quest’ultimo dell’idoneità tecnico-professionale delle imprese subappaltatrici; l’affidamento dei lavori senza siffatta autorizzazione costituisce inadempimento grave e determina la risoluzione di diritto del contratto e la richiesta di risarcimento danni, in misura pari al 10% dell’importo contrattuale, fatto salvo il maggior danno.
4. Il subappalto è vietato qualora, all’atto dell’offerta, la Ditta Aggiudicataria non abbia preventivamente indicato i lavori che intende subappaltare, in conformità a quanto previsto dall’art. 105 D. Lgs. 50/2016.
5. E’ fatto assoluto divieto al subappaltatore di subappaltare a sua volta le lavorazioni.
6. E’ altresì fatto espresso diniego di subappaltare i lavori alle Imprese che hanno partecipato alla relativa procedura di gara, o ad imprese da esse controllate, ad esse collegate o loro controllanti.
7. L’APPALATORE resta in ogni caso responsabile nei confronti del COMMITTENTE per l’esecuzione delle opere oggetto di subappalto, manlevando il COMMITTENTE stesso da ogni responsabilità attinente l’operato dei subappaltatori. In nessun caso il subappalto potrà essere opposto al COMMITTENTE come motivo di giustificazione, causa e/o esimente di responsabilità per inadempienze, ritardi o non perfette realizzazioni delle opere appaltate.
8. A pena di nullità assoluta del contratto di subappalto, l’APPALTATORE si obbliga ad inserire nei contratti con i propri subappaltatori un’apposita clausola con la quale ciascuna parte assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 L. 163/2010 s.m.i.
9. L’APPALTATORE si impegna, altresì, a dare immediata comunicazione al COMMITTENTE ed alla competente Prefettura dell’eventuale inottemperanza della propria controparte (subappaltatore) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

**ART. 8 – OTTEMPERANZA AL D. LGS. 231/01**

Con riferimento alle disposizioni di cui al D. Lgs. 231/2001 e successive modifiche ed integrazioni, in materia di responsabilità amministrativa degli Enti, l’APPALTATORE con la sottoscrizione del presente contratto garantisce che nell’espletamento delle attività da quest’ultimo previste, coloro che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della propria Società o di una loro Unità Organizzativa, coloro che esercitano, anche di fatto, la gestione ed il controllo della Società, nonché i soggetti comunque sottoposti alla direzione o alla vigilanza di alcuno dei precedenti ed eventuali collaboratori esterni, non porranno in essere alcun atto di omissione e non daranno origine ad alcun fatto da cui possa derivare una responsabilità della Stazione Appaltante ai sensi del D. Lgs. cit..

In particolare l’Appaltatore si obbliga a svolgere, ed a far sì che il proprio personale svolga, l’attività oggetto del presente contratto in assoluta aderenza e nel puntuale e pieno rispetto dei principi contenuti nel Codice Etico adottato dalla Stazione Appaltante in attuazione delle disposizioni di cui al D. Lgs. 231/01 ss.mm.ii.

La violazione da parte dell’Appaltatore o del suo personale della garanzia di cui sopra o anche di una sola delle disposizioni contenute nel Codice Etico darà facoltà alla Stazione Appaltante di risolvere di diritto e con effetti immediati il presente contratto ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 del Codice Civile, con comunicazione da inviarsi a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, fatto salvo il diritto della medesima di agire per il risarcimento di eventuali danni patiti e patiendi.

Qualora l’Appaltatore sia a sua volta soggetto alla disciplina di cui al D. Lgs. 231/01 lo stesso dovrà porre in essere i necessari adempimenti e cautele finalizzati alla prevenzione degli illeciti penali inclusi nell’ambito di applicazione del D. Lgs. cit., avendo dotato la propria struttura aziendale di procedure interne e sistemi di organizzazione, gestione e controllo adeguati n conformi alle previsioni di legge in tema di responsabilità amministrativa degli Enti.

**ART. 9 – PRIVACY**

1. Le parti si danno reciprocamente atto di aver reso disponibile l’informativa relativa ai dati trattati e si rinvia alla url [www.fiora.it/privacy/informativeprivacy.html](http://www.fiora.it/privacy/informativeprivacy.html).
2. La durata del trattamento è strettamente connessa all’oggetto contrattuale.
3. I dati saranno trattati secondo le finalità proprie del contratto, funzionalmente allo svolgimento dell’oggetto contrattuale ed agli obblighi di legge.
4. Le parti si impegnano a comunicare gli estremi del Data Protection Officer che per Acquedotto del Fiora S.p.A, a far data dal 25 Maggio 2018, è l’Avv. Valentina Frediani, raggiungibile all’indirizzo DPO@fiora.it.
5. Qualora una parte venga a conoscenza dei dati personali di cui è titolare l’altra, conferma l’adozione ed il rispetto delle normative vigenti in materia di privacy, con particolare riferimento alle prescrizioni di cui alla alla General Data Protection Regulation.
6. Ai fini del contratto sono “Informazioni Riservate” tutte le informazioni, in qualsiasi forma rese (cartacea, elettronica o verbale), che siano:
* Relative ad attività passate, presenti o future riguardanti l’impresa, la ricerca, lo sviluppo, le attività commerciali, le attività anche - e non – a fine di lucro, i prodotti, i servizi, le conoscenze tecniche ed informatiche, i know-how e i segreti industriali, qualunque forma essi assumano, nonché le informazioni sui clienti, i progetti ed i piani di organizzazione degli stessi, i progetti commerciali, ivi incluse le informazioni rivelate o sviluppate per finalità di cui al contratto;
* Identificate per iscritto come “riservate” ovvero che si possano ragionevolmente identificare o considerare come “riservate”.
1. Non sono considerate riservate, indipendentemente dalla loro classificazione, le informazioni che siano – ovvero siano diventate in corso d’opera – di dominio pubblico.
2. L’APPALTANTE prende atto che i suddetti obblighi di riservatezza saranno validi e vincolanti sino alla data di cessazione, per ogni e qualsivoglia motivo, del contratto e per un ulteriore periodo di 5 (cinque) anni.
3. In caso di subappalto si rinvia a quanto disciplinato dall’art. 28, considerando 81, GDPR Privacy.

In particolare, il Responsabile del Trattamento non ricorre ad un altro responsabile senza previa autorizzazione scritta, specifica o generale, del titolare del trattamento. Nel caso di autorizzazione scritta generale, il Responsabile del Trattamento informa il titolare del trattamento di eventuali modifiche previste, riguardanti l’aggiunta o la sostituzione di altri responsabili del trattamento, dando così al titolare del trattamento l’opportunità di opporsi a tali modifiche.

Il subappaltatore assume, pertanto, gli stessi diritti ed obblighi dell’appaltatore in tema di trattamento dei dati e non può subcontrattare i trattamenti effettuati per conto dell’appaltatore senza il previo consenso di quest’ultimo.

Qualora il subappaltatore ometta di adempiere ai propri obblighi, sarà comun que l’appaltatore a mantenere l’intera responsabilità dell’adempimento nei confronti del titolare.

**ART. 10 - SPESE**

 Tutte le spese comunque inerenti e conseguenti al presente atto sono a carico dell’APPALTATORE che chiede, ai sensi dell’art. 40 del D.P.R. 26.04.1986 n. 131, l’applicazione dell’imposta di Registro in misura fissa, essendo l’appalto in questione soggetta all’imposta sul Valore Aggiunto.

**ART. 11 – FORO COMPETENTE**

Qualsiasi controversia relativa alla validità, interpretazione o all’esecuzione del Contratto verrà deferita in via esclusiva al Foro di Grosseto.

**ART. 12 – REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO**

Il presente contratto verrà registrato solo in caso d’uso. Essendo le prestazioni di cui al presente atto soggette ad IVA, si renderà dovuta, in caso di registrazione a carico del richiedente, la sola imposta fissa ai sensi degli artt. 5 e 40 D.P.R. n. 131/86

**ART. 13 – RINVIO**

Per quanto qui non espressamente previsto e disciplinato nel presente contratto e negli atti e documenti richiamati, le Parti di comune accordo pattuiscono di fare espresso riferimento alle norme del Codice Civile, che si intendono qui riportate per intero, note e ben conosciute dalle parti medesime che le approvano, rimossa ogni eccezione.

Per ACQUEDOTTO DEL FIORA S.p.A.

Firmato digitalmente

*L’Amministratore Delegato* (Dott. Piero Ferrari)

Per CALDANI IRRIGAZIONE S.r.l.

Firmato digitalmente

*Il Legale Rappresentante* (Sig. Paolo Caldani)